Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Sabato, 3 marzo 1934 - ANNO XII** **Numero 53**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 3 MARZO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Società anonima Officine meccaniche verbanesi Giov. Battaglia (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1934-XII. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1934-XII. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito civico 1931 sorteggiate nella 3ª estrazione del 26 gennaio 1934 XII. — **Società anonima Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1934-XII. — **Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, in Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1934-XII. — **Croce Rossa Italiana:** 192ª Estrazione del prestito a premi eseguita in Roma il 1° febbraio 1934-XII — **Ducale città di Zara:** 66ª Estrazione del prestito comunale 4,50 per cento eseguita in Zara il 2 gennaio 1934-XII. — **Società anonima italiana Gio Ansaldo & C., in liquidazione:** Elenco delle obbligazioni 3ª serie sorteggiate nelle prime 30 estrazioni e non ancora presentate al rimborso alla data del 18 gennaio 1934-XII. — Elenco delle obbligazioni di 3ª serie sorteggiate nella 31ª estrazione del 25 gennaio 1934-XII. — **Istituto San Paolo di Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° e 2 febbraio 1934-XII e di quelle sorteggiate precedentemente. — **Comune di Firenze:** Elenco delle obbligazioni del Prestito fiorentino 3 per cento estratte il 1° febbraio 1934-XII. — **Banca d'Italia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1934-XII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Istituto mobiliare italiano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 febbraio 1934-XII

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Genova la IV Fiera dell'autoveicolo usato.

Con decreto in data 11 febbraio 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo reg. n. 2, Finanze, foglio n. 314, il Commissario straordinario del Circolo della stampa di Genova è stato autorizzato, a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Fiera dell'autoveicolo usato, che avrà luogo a Genova dal 4 al 19 marzo 1934-XII.

(5609)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 266.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale dalla tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che consente la esenzione doganale e dalla tassa di vendita per benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 267.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 268.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro batturo in fogli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 269.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

Ordinamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 270.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col R. decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 271.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 272.

Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Uffico internazionale di igiene pubblica con sede in Parigi.

Art. 2.

Il Regio Ministero delle colonie provvederà a che le somme necessarie per l'adempimento degli impegni finanziari derivanti dalla Convenzione di cui al precedente articolo vengano inscritte nei bilanci delle singole Colonie, entro i limiti dei fondi assegnati al Ministero stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 273.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 274.

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, Possedimenti e Colonie alla Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo a Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti agli articoli 26 e 30 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1934, n. 275.

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ad emettere un prestito obbligazionario al 4,50 per cento per l'importo di L. 35.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che sia provveduto alla sistemazione finanziaria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visti la legge 18 aprile 1926, n. 731, il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, la legge 3 gennaio 1929, n. 16, e la legge 18 giugno 1931, n. 875, sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano è autorizzato ad emettere un prestito obbligazionario al 4,50 %, per l'importo di L. 35.000.000, allo scopo di estinguere debiti onerosi e passività di bilancio debitamente accertate.

Il prestito sarà ammortizzato mediante sorteggio delle obbligazioni in 30 anni.

Il pagamento degli interessi e il rimborso delle obbligazioni sarà garantito dai proventi dell'imposta consiliare.

Art. 2.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate all'acquisto di dette obbligazioni, anche in deroga dei loro ordinamenti.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno approvate le norme e le modalità per l'emissione, la gestione e l'estinzione del prestito.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 181. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1934, n. 276.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione di Mizzole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1933-XI, n. 1016, con il quale il comune di Mizzole è stato soppresso e il relativo territorio aggregato a quello di Verona;

Vista la deliberazione del podestà di Verona, diretta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Mizzole;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Mizzole è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 277.

Abolizione del servizio dei Carabinieri Reali presso la Regia Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, sulla costituzione del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, riguardante l'organico dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 855, concernente l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 8 maggio 1927, n. 946, che istituisce il servizio dei carabinieri Reali presso la Regia aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per gli interni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio dei carabinieri Reali presso la Regia aeronautica è abolito a partire dal 1° gennaio 1934.
È pertanto abrogato il R. decreto 8 maggio 1927, n. 946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 155. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 278.
14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 12 febbraio 1934-XII, sul decreto che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ,

Riconosciuta la necessità di un concorso dello Stato nella spesa per l'acquisto della Villa Fabbricotti in Montughi, da destinare a sede dell'Accademia fascista internazionale d'arte, fa d'uopo stanziare in bilancio la somma occorrente che, per l'esercizio in corso, viene determinata in L. 500.000.
Detta somma, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili L. 14.353.320;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di L. 500.000 da inscrivere nello stato di previsione medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 297-*quater*: « Concorso dello Stato nella spesa per l'acquisto della Villa Fabbricotti in Montughi, da destinarsi a sede dell'Accademia fascista internazionale di arte ».
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 182. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 279.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore di odontoiatria Giorgio Eastman di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Veduto il R. decreto 10 luglio 1930, n. 1009, con cui fu costituito in Roma ed eretto in ente morale l'Istituto superiore di odontoiatria « Giorgio Eastman » e ne fu approvato lo statuto;
Veduta la domanda del presidente dell'Istituto, con la quale si chiede che siano apportate modifiche allo statuto anzidetto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto superiore di odontoiatria « Giorgio Eastman », approvato con R. decreto 10 luglio 1930, n. 1009, è abrogato ed in sua vece è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 170. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto superiore di odontoiatria « Giorgio Eastman ».

Art. 1.

L'Istituto superiore di odontoiatria, sorto in Roma per effetto della convenzione 22 agosto 1929, tra il Governo italiano ed il sig. Giorgio Eastman, al cui nome è intitolato, ed eretto in ente morale con R. decreto 10 luglio 1930, n. 1009, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, ha per còmpito la cura gratuita odontoiatrica dei giovani poveri di Roma sino all'età di 16 anni, con reparto chirurgico per la cura delle affezioni bucco-faringee, che abbiano rapporto con le malattie del sistema dentario, e nello stesso tempo costituisce un centro di studi, di ricerche e di dimostrazione odontoiatrica.

Art. 2.

All'Istituto è annesso un ambulatorio — con reparto clinico — per cure odontoiatriche di urgenza per i giovani che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente e per gli adulti di ambo i sessi. L'attività dell'ambulatorio e del relativo reparto clinico non dovrà in alcun caso riuscire di detrimento alla funzione destinata a vantaggio dei giovani poveri di Roma.

Art. 3.

L'Istituto comprende una Scuola post-universitaria di perfezionamento per i laureati in medicina e chirurgia; comprende anche una Scuola pratica di specializzazione in odontoiatria ed in igiene della bocca per assistenti sanitarie visitatrici, per il cui funzionamento dovranno osservarsi le disposizioni del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, e del regolamento relativo.

Art. 4.

L'Istituto è governato da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

il direttore dell'Istituto;
un delegato del Ministro dell'educazione nazionale;
un delegato del Ministro degli affari esteri;
due delegati del Ministro dell'interno;
un delegato del Ministro delle finanze;
un delegato del Ministro dei lavori pubblici;
un professore della Facoltà di medicina e chirurgia della R. Università di Roma;
un delegato del Governatore di Roma;
un delegato del Presidente della Croce Rossa Italiana;
un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale con l'incarico di coadiuvare il direttore dell'Istituto nella gestione amministrativa.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale che ne designa il presidente.

I componenti del Consiglio, che non siano tali per ragioni del loro ufficio, durano in carica per un quadriennio, ma possono essere riconfermati.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Le spese relative gravano sul bilancio dell'Istituto e saranno determinate col regolamento.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ha la gestione di tutti i fondi che comunque pervengano all'Istituto, delibera sul bilancio annuale, rivede ed approva il conto consuntivo, nomina il personale di qualsiasi categoria, provvede a tutto quanto occorra per il funzionamento dell'Istituto, comprese le Scuole che vi sono annesse.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ente, dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, autorizza i provvedimenti d'urgenza e ne riferisce, per la ratifica, al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 8.

La direzione dell'Istituto e delle Scuole che vi sono annesse rimane affidata all'attuale Direttore, nominato dal Governo col consenso del sig. Eastman.

Le ulteriori nomine dei direttori saranno fatte dal Ministro dell'educazione nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto il quale avrà udito il rappresentante del sig. Eastman nei limiti dell'atto 22 agosto 1929.

Il direttore dell'Istituto deve avere particolari cure per i fanciulli, deve comprenderli, deve dedicarsi ad ottenere la necessaria cooperazione delle famiglie e delle autorità scolastiche perchè anche nella scuola sia perseguita l'opera di sorveglianza dell'igiene della dentatura dei giovani.

Art. 9.

Il personale di ruolo sanitario, amministrativo, tecnico e di servizio è nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale ha anche facoltà di assumere, ove occorra, nei limiti del bilancio dell'Istituto, personale in prova ed avventizio.

Il ruolo, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale saranno stabiliti con il regolamento.

È consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, e secondo modalità da stabilirsi col regolamento, lo scambio temporaneo di personale tecnico fra l'Istituto di Roma e le altre Cliniche dentarie fondate dal sig. Eastman in America ed in Europa, alle condizioni e nel numero che saranno determinati volta per volta.

Art. 10.

L'Istituto ha la sua sede nell'edificio, espressamente costruito a tale scopo con i fondi forniti dal sig. Eastman, su terreno concesso dal Governo italiano, e per esso dal Ministero dell'educazione nazionale d'accordo col Ministero delle finanze.

Art. 11.

Il patrimonio dell'ente è costituito dalla sede dell'Istituto, della quale ha piena e libera proprietà; dal materiale scientifico, didattico, e di arredamento; dall'ammontare dei fondi rimasti disponibili sul milione di dollari fornito dal sig. Eastman, dedotte le spese di costruzione e di arredamento della sede; da donazioni e lasciti che pervengano in avvenire anche se destinati a borse e posti di studio e di perfezionamento.

Il capitale liquido dell'ente viene investito in titoli pubblici e depositato in Istituti di credito di notoria solidità.

Art. 12.

I redditi dell'ente sono costituiti:
dagli interessi dei depositi e dei titoli pubblici e privati,
dai proventi degli ambulatori e gabinetti scientifici, dalle prestazioni a pagamento e dalle degenze nei reparti clinici.
dalle sovvenzioni di enti pubblici o di privati.

Art. 13.

L'anno finanziario decorre dal 1° novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo viene deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di settembre di ogni anno, ed il conto consuntivo viene esaminato ed approvato entro due mesi dalla scadenza dell'anno finanziario.

Un esemplare dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Istituto è inviato al Ministero dell'educazione nazionale, ed i conti consuntivi sono trasmessi alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, giusta le vigenti disposizioni sull'istruzione superiore.

Art. 14.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di procedere all'assegnazione di compensi al personale direttivo, assistente, tecnico e subalterno in misura complessivamente non superiore al 60 per cento dell'ammontare dei proventi netti, derivanti da prestazioni a pagamento e da degenze nei reparti clinici.

Art. 15.

L'Istituto può valersi, ai suoi fini di assistenza e di insegnamento, dell'opera temporanea di persone di riconosciuta competenza, anche se non appartenenti al ruolo del proprio personale.

Tali prestazioni sono compensate nella misura che viene di volta in volta stabilita dal Consiglio di amministrazione secondo norme che saranno fissate col regolamento.

Art. 16.

Il funzionamento tecnico dell'Istituto è alla diretta dipendenza del direttore, cui spetta altresì la vigilanza disciplinare su tutto il personale che, comunque ed a qualsiasi titolo, presta l'opera propria nell'Istituto stesso.

Art. 17.

Con regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, saranno emanate le norme relative al funzionamento amministrativo e tecnico dell'Istituto.

Le norme di esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 5 e degli articoli 9 e 15 del presente statuto verranno approvate di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 18.

Secondo quanto ha stabilito il sig. Giorgio Eastman nell'atto del 22 agosto 1929, nessun cambiamento può essere fatto nella organizzazione o nelle funzioni dell'Istituto senza l'autorizzazione del dott. Harvey I. Burkhart, prima che sia trascorso un periodo di due anni dall'inizio del funzionamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 280.
Modifica alla circoscrizione militare territoriale.

N. 280. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificata la circoscrizione militare territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933.
Tariffe per il rilascio di tessere e per i servizi vari presso la Borsa merci di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del 19 giugno 1933-XI della Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze, con la quale è stata deliberata la nuova tariffa per il rilascio delle tessere di accesso alla sala della Borsa merci di Firenze e per i vari servizi della Borsa medesima:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa per il rilascio delle tessere e per i servizi sotto indicati presso la Borsa merci di Firenze è stabilita come appresso:

Tessera di ingresso	L.	100	annue
Tessera per impiegati:			
di 1° grado	»	40	»
di 2° grado	»	30	»
di 3° grado	»	25	»
Biglietto di ingresso giornaliero . .	»	5	al giorno
Cassette interne per la posta . . .	»	5	annue
Cassette dei banchi interni . . .	»	40	»
Cassette dei banchi esterni . . .	»	50	»
Armadi a cantoniera per campioni .	»	100	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 1.
(5600)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1934.
Nomina del commissario governativo della Cassa agraria sociale cooperativa di San Biagio Platani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Veduta la lettera 22 gennaio 1934, n. 27617, colla quale S. E. il prefetto di Agrigento comunica che il commissario

governativo della Cassa agraria sociale cooperativa di San Biagio Platani ha rassegnate le dimissioni;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del rag. Vincenzo Saso nell'incarico anzidetto;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del rag. Vincenzo Saso da commissario governativo della Cassa agraria sociale cooperativa di San Biagio Platani (Agrigento) ed il cav. Natale Ingoglia è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1934.

Nomina del commissario governativo della Cassa rurale « Sacra Famiglia » di Artena (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sistemazione della Cassa rurale « Sacra Famiglia » di Artena, in provincia di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Sacra Famiglia » di Artena (Roma) è sciolto ed il dott. Carlo Capello è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1934.

Nomina del commissario governativo della Cassa agraria « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Veduta la lettera 22 gennaio 1934, n. 27617, con la quale S. E. il prefetto di Agrigento comunica che il commissario governativo della Cassa agraria « L'Unione » di San Biagio Platani ha rassegnato le dimissioni;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del rag. Vincenzo Saso nell'incarico anzidetto;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del rag. Vincenzo Saso da commissario governativo della Cassa agraria « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento) ed il cav. Natale Ingoglia è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la cessione in proprietà di un appezzamento di terreno sito in Pesaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il decreto in data 9 agosto 1927-V, col quale il prefetto di Pesaro ha confiscato e devoluto in proprietà dell'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 664, parte della vecchia mappa Loreto, vocabolo Fortezza, di qualità prato naturale, che nel nuovo catasto è distinto col n. 17, foglio 28, viale Trieste;

Veduta la deliberazione n. 7 in data 21 novembre 1933-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la devoluzione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione in proprietà dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1934.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Monserrato e nomina di commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di prestiti di Monserrato (Cagliari) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 5 gennaio 1934, n. 30085, con la quale S. E. il prefetto di Cagliari designa per la nomina a commissario governativo il sig. rag. Rafaele Nonnoi;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Monserrato (Cagliari) è sciolto e il sig. rag. Rafaele Nonnoi è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la cessione in proprietà di alcuni immobili siti in Pesaro.

IL MINISTRO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il decreto in data 9 agosto 1927-V col quale il prefetto di Pesaro ha confiscato ed ha devoluto in proprietà all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno segnato in mappa Loreto, al vocabolo Piani, col n. 2768, della superficie di tavole 0.150, e al n. 2771 della superficie di tavole 0.760 con soprastante fabbricato ad un sol vano con terrazzo;
Veduta la deliberazione n. 6 in data 21 novembre 1933-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la devoluzione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione in proprietà dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1934.
Contingente di nitrato di sodio naturale da ammettere in esenzione da diritti di confine durante il primo semestre 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;
Di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge, è consentita, fino al 30 giugno 1934, la importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 9500 di nitrato di sodio greggio naturale (voce di tariffa 715 *b* - 1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

p. Il Ministro per le corporazioni.
ASQUINI.

(5612)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1934.
Autorizzazione alla Società anonima « Grand Hotel Gardone » ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623;
Vista l'istanza presentata dalla Società anonima « Grand Hotel Gardone » con sede in Gardone Riviera, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale di L. 4.250.000, mediante emissione di azioni privilegiate.
Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « Grand Hotel Gardone » con sede in Gardone Riviera è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di lire quattro milioni e duecentocinquanta mila il capitale sociale, mediante emisisone di 48.000 azioni privilegiate di serie *B* e 37.000 azioni privilegiate di serie *C*.
Il privilegio delle azioni predette comprende:
a) il diritto di priorità nella ripartizione degli utili, mediante prelievo, in ciascun esercizio, del dividendo fino al cinque per cento, con diritto a conguaglio negli esercizi successivi ove in qualche esercizio gli utili non consentano la detta remunerazione;
b) il diritto di priorità per il rimborso del capitale, con precedenza delle azioni di serie *C* su quelle di serie *B* e di queste sulle azioni ordinarie.
Il privilegio nella ripartizione degli utili verrà a cessare quando per cinque esercizi consecutivi sia stato corrisposto

un dividendo del cinque per cento tanto alle azioni privilegiate quanto a quelle ordinarie.

Le nuove azioni devono essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5611)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1475.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Scherian di Antonio, nato a Muggia il 20 marzo 1901 e residente a Ancarano, 297, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania Scherian nata Ciac di Giovanni, nata il 22 ottobre 1902, moglie;
2. Maria di Augusto, nata il 29 novembre 1922, figlia;
3. Edda di Augusto, nata il 2 settembre 1924, figlia;
4. Beniamino di Augusto, nato il 27 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(819)

N. 11419-1476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Scherian di Giuseppe, nato a Muggia il 5 dicembre 1874 e residente a Stramare, 608, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Scherian nata Crassovez di Martino, nata il 14 agosto 1876, moglie;
2. Bernardo di Giovanni, nato il 26 marzo 1910, figlio;
3. Pietro di Giovanni, nato il 23 agosto 1913, figlio;
4. Francesco Giuseppe di Giovanni, nato il 22 maggio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(820)

N. 11419-1477.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Scherian di Giuseppe, nato a Muggia il 22 giugno 1883 e residente a Faiti, 147, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Scherian nata Busechian di Antonio, nata il 14 marzo 1889, moglie;
2. Felicita di Giovanni, nata il 13 febbraio 1908, figlia;
3. Veronica di Giovanni, nata il 30 aprile 1909, figlia;
4. Giovanni di Giovanni, nata il 19 giugno 1910, figlio;
5. Giuseppe di Giovanni, nato il 3 marzo 1912, figlio;
6. Maria di Giovanni, nata il 6 dicembre 1913, figlia;
7. Stefano di Giovanni, nato il 2 settembre 1916, figlio;
8. Mario di Giovanni, nato il 24 marzo 1919, figlio;
9. Giovanna di Giovanni, nata il 15 novembre 1920, figlia;
10. Giordano di Giovanni, nato il 28 marzo 1923, figlio;
11. Bruno, nato il 2 luglio 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(821)

N. 11419-1478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Scherian di Antonio, nato a Muggia il 24 maggio 1904 e residente a Faiti, 146, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Valeria Scherian nata Crevatin di Giovanni, nata il 6 giugno 1904, moglie;
2. Egidio di Mario, nato il 4 febbraio 1925, figlio

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(744)

N. 11419-1479.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Scherian di Antonio, nato a Muggia il 24 ottobre 1902 e residente a Farnei, 729, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Emilia Scherian nata Giacomin di Antonio, nata il 16 marzo 1910, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(822)

N. 11419-1160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Loredan di Antonio vedova Miloch, nata a Muggia il 7 ottobre 1874 e residente a Piscielon, 670, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppe del fu Giuseppe, nato il 29 febbraio 1896, figlio;
2. Vittorio del fu Giuseppe, nato il 24 marzo 1904, figlio;
3. Fiore del fu Giuseppe, nato il 28 gennaio 1906, figlio;
4. Anna del fu Giuseppe, nata il 7 febbraio 1911, figlia;
5. Guido del fu Giuseppe, nato il 2 maggio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(823)

N. 11419-1161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Milloch di Giacomo, nato a Muggia il 5 luglio 1883 e residente a Muggia, 349, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppina Milloch nata Arbech di Giovanni, nata il 10 marzo 1883, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 5 ottobre 1905, figlio;
3. Ersilia di Francesco, nata 23 ottobre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(824)

N. 11419-1162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 3 dicembre 1891 e residente a Muggia, 228, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Isabella nata Doria di Felice, nata il 20 agosto 1888, moglie;

Fulvio di Francesco, nato il 7 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(825)

N. 11419-1163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 9 maggio 1887 e residente a Boa, 120, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Fait di Giuseppe, nata il 14 febbraio 1889, moglie;
2. Giovanna di Francesco, nata il 5 maggio 1910, figlia;
3. Stellio di Francesco, nato il 29 giugno 1912, figlio;
4. Laura di Francesco, nata il 7 gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(826)

N. 11419-1164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspare Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 10 marzo 1874 e residente a Laurano, 367, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Marcovich di Giacomo, nata il 22 marzo 1882, moglie;
2. Iolanda di Gaspare, nata il 25 maggio 1904, figlia;
3. Giovanni di Gaspare, nato il 17 settembre 1905, figlio;
4. Narciso di Gaspare, nato il 31 agosto 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(827)

N. 11419-1164-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Marcovich di Giacomo in Millo, nata a Muggia il 22 marzo 1882 e residente a Laurano, 367, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Guerrina di Giacomo, nata il 28 dicembre 1914, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(828)

N. 11419-1165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspare Miloch di Antonio, nato a Muggia il 12 giugno 1845, e residente a Viar, 277, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(829)

N. 11419-1166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miloch di Sebastiano, nato a Muggia il 18 dicembre 1873 e residente a Muggia, 469, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Serian di Giovanni, nata il 29 gennaio 1885, moglie;
2. Gastone di Pietro, nato il 1° maggio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(830)

N. 11419-1167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Miloch fu Giovanni, nato a Muggia il 27 luglio 1846 e residente a Muggia, 95, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Miloch nata Frausin fu Angelo, nata il 23 maggio 1853, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(831)

N. 11419-1168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Elisa Derossi di Giovanni, ved. Miloch, nata a Isola il 13 novembre 1880 e residente a Muggia, 305, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giacomo fu Giuseppe, nato il 17 agosto 1907, figlio;
2. Paolo fu Giuseppe, nato il 29 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(832)

N. 11419-1168-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 9 agosto 1873 e residente a Ligon, 171, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Fontanot di Giovanni, nata il 27 novembre 1876, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 30 gennaio 1905, figlio;
3. Vittoria di Giovanni, nata il 25 agosto 1908, figlia;
4. Giordano di Giovanni, nato il 4 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(833)

N. 11419-1169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Andrea, nato a Muggia il 29 maggio 1889 e residente a Muggia, 301, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Miloch nata Resinovich di Francesco, nata l'8 dicembre 1887, moglie;

2. Seconda di Giovanni, nata il 28 ottobre 1913, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 18 ottobre 1919, figlio;
4. Mario di Giovanni, nato il 23 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(834)

N. 11419-1170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milloch di Sebastiano, nato a Muggia il 22 aprile 1880 e residente a Chiampore, 205, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Milloch nata Cecconi di Antonio, nata il 10 luglio 1883, moglie;
2. Giovanni di Antonio, nato il 4 gennaio 1903, figlio;
3. Lodovico di Antonio, nato il 27 marzo 1905, figlio;
4. Natale di Antonio, nato il 25 dicembre 1906, figlio;
5. Pietro di Antonio, nato il 22 dicembre 1908, figlio;
6. Maria di Antonio, nata il 16 novembre 1911, figlia;
7. Amelia di Antonio, nata l'8 giugno 1913, figlia;
8. Ferdinando di Antonio, nato il 19 ottobre 1915, figlio
9. Gisella di Antonio, nata il 30 agosto 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(835

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del « Modus Vivendi » commerciale italo-turco del 3 agosto 1929.

Con recente scambio di note è stata concordata una ulteriore proroga al 15 marzo 1934 del « Modus Vivendi » commerciale italo-turco del 3 agosto 1929.

(5615)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 50.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	58.60
Francia (Franco)	76.375
Svizzera (Franco)	373.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.735
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	48.45
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.645
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.59
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.83
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.07
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.925
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id 3 % lordo	65.375
Prestito Conversione 3,50 %	91.875
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.20
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.75
Id id. id 1940	105.80
Id id. id 1941	106.05
Id id. id. 1943	99.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92 —

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso al posto di geodeta capo nell'Istituto geografico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, contenente i requisiti militari per la partecipazione ai concorsi per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per il conferimento del posto di geodeta capo nell'Istituto geografico militare (gruppo *A*). Il vincitore del concorso sarà nominato al grado 6° dell'ordinamento gerarchico e potrà successivamente conseguire i gradi 5° e 4° giusta le norme contenute nel R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte:
a) gli ingegneri geografi dell'Istituto geografico militare che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni geodetiche e che siano abilitati all'insegnamento, in una università (o scuola di ingegneria) del Regno, della geodesia, dell'astronomia o dell'ottica;
b) i professori di geodesia delle università (o scuole di ingegneria) del Regno esclusi i liberi docenti.

Art. 3.

La scelta del geodeta capo dovrà cadere su persona di merito incontrastato nella geodesia, e nota nel mondo scientifico per opere pubblicate o per memorie coronate da Accademie o per importanti lavori eseguiti o per ricerche scientifiche ben riconosciute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.
Non sarà tenuto conto di lavori manoscritti, nè di pubblicazioni e titoli, che fossero trasmessi al Ministero dopo la data fissata per la trasmissione delle domande.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;
b) certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza dell'aspirante ai Fasci stessi. Da tale certificato dovrà risultare la precisa data dell'iscrizione.
Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1932 deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata interruzione nella iscrizione di cui trattasi;
c) certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del particolare servizio che dovrà essere disimpegnato. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.
Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare, da parte di uno speciale collegio, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
d) copia dello stato di servizio militare, dal quale risulti che il concorrente sia stato dichiarato abile al servizio militare, abbia prestato servizio ed abbia raggiunto il grado di ufficiale di complemento, con l'annotazione, per coloro che siano ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.
Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.
Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;
e) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
f) certificato, per i professori di università (o scuola di ingegneria) del Regno, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, dal quale risulti la loro qualità di professore di geodesia in uno dei predetti istituti;
g) una relazione sulla vita scientifica dell'aspirante, dalla quale risultino tutti i suoi titoli e tutte le sue pubblicazioni;
h) i titoli e le pubblicazioni, di cui alla lettera precedente, corredati di un apposito elenco dei medesimi.
Il certificato d'iscrizione ai Fasci di combattimento, il certificato medico, la copia dello stato di servizio militare, lo stato di famiglia e il certificato dell'Amministrazione da cui il professore dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.
Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.
I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è composta nel modo seguente:
Presidente:
Generale di brigata Bianchi d'Espinosa nob. comm. Rodolfo;
Membri:
Generale del genio Ferri comm. Francesco,
Colonnello del genio Dotto cav. Giovanni,
Professore Soler comm. Emanuele,
Professore Bianchi comm. Emilio.
Disimpegnerà le funzioni di segretario il primo capitano di fanteria Allinei cav. Angelo.

Art. 7.

La valutazione dei titoli presentati dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 5 e la media risultante rappresenterà la votazione ottenuta da ciascun concorrente stesso.
L'idoneità non s'intenderà conseguita se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi.
La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di punti.
A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, commi 2° e 3° della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 77 e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706) e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimenti del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.
La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel *Giornale Militare Ufficiale*.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(5605)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.